

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2991

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, AMODEO, REINA, CUSUMANO, ALBERINI*Presentata il 24 novembre 1981*

Modificazioni e integrazioni di norme concernenti l'ordinamento delle bande musicali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Abbiamo l'onore di presentare una proposta di legge per il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori di bande musicali militari necessaria per la ristrutturazione dei complessi stessi, allo scopo di migliorarne la funzionalità e soprattutto di salvaguardarne l'alta tradizione artistica ed evitarne il decadimento.

È noto che le nostre bande musicali militari sono considerate tra i migliori complessi bandistici del mondo per la severa preparazione, il grado di affiatamento, l'indiscussa perfezione e il rigore stilistico, la morbidezza degli impasti musicali e la meravigliosa sonorità. Il loro ricchissimo repertorio (da quello tipico a

quello classico) rappresenta quanto di meglio può essere eseguito in campo bandistico e può annoverarsi tra i più impegnativi ed aggiornati oggi esistenti.

Purtroppo, però, incombe su di esse il pericolo di una progressiva perdita del prestigio acquistato. Ne sono varie le cause che vanno dalla perdita di elementi preziosi alla mancanza di un reclutamento di nuove leve. L'esiguità dei compensi e la lungaggine di carriera bloccano l'afflusso di elementi capaci che preferiscono all'appartenenza ad una banda militare impegni civili in orchestre locali o addirittura altri più lucrosi impieghi. Intanto l'esodo per età o per ricerca di altre occupazioni, depauperava i complessi militari senza speranza di nuovi acquisti. Di fron-

te a questa crisi che minaccia di stroncare un'attività di alto interesse nazionale l'unico rimedio va cercato in un riordinamento delle carriere: esso appare imprescindibile per non far scomparire le bande musicali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che hanno alle spalle un prestigioso passato.

Sembra che oggi si noti un risveglio di interesse, soprattutto da parte dei giovani, per i complessi bandistici. Tanto è che scuole, conservatori e benemerite istituzioni musicali, prima fra queste l'«Autunno musicale di Como» hanno deciso di occuparsene seriamente.

Occorre pertanto che questo rinnovato interesse si estenda anche ai complessi bandistici musicali che, per la loro tradizione e la loro presenza in manifestazioni pubbliche non soltanto militari interessano anche la popolazione civile con particolare riferimento ai giovani.

Ma l'eccessivo tempo previsto nello sviluppo della carriera dei militari musicanti ha fatto sì che, da alcuni anni, molti elementi abbiano preferito optare per un diverso lavoro (insegnamento nelle scuole medie o nei conservatori, impiego nelle varie orchestre e così via). Ciò è dovuto anche, per l'appunto, alla disparità nella carriera esistente tra loro e i militari dei ruoli ordinari, per i quali già esistono più favorevoli condizioni di carriera, le quali (come dalla relazione del Ministro sopra riportata) sicuramente verranno ulteriormente migliorate.

Già i motivi accennati hanno causato una vera e propria emorragia dei migliori elementi, con una conseguente deficienza degli organici, che raggiunge il 50 per cento per la banda dell'Aeronautica, il 30 per cento per quella dei Carabinieri, il 35 per cento per quella della Guardia di finanza, il 30 per cento per quella della Pubblica sicurezza.

Tale processo di esaurimento in atto di per sé stesso giustifica la nostra iniziativa.

Con il primo articolo della nostra proposta di legge si stabilisce l'estensione di applicazione delle norme contenute nella proposta stessa.

Con l'articolo 2 si stabilisce che ogni militare musicante vincitore di concorso venga ingaggiato con il grado di vice brigadiere o equiparato, come la stragrande maggioranza dei militari musicanti.

Nessun professionista serio, anche se destinato alla seconda o alla terza categoria, appare più disposto ormai a iniziare una carriera difficile (suonare in una banda musicale è cosa più difficile di quanto non lo sia in una orchestra, perché i fiati risultano meno pronti ed elastici degli archi), avendo una retribuzione talvolta pari a quella dei militari di leva.

L'articolo 3 riconosce l'anzianità di carriera posseduta ai fini dello sviluppo della carriera nella nuova categoria.

L'articolo 4 stabilisce che i militari musicanti non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli istituzionali delle bande musicali.

L'articolo 5 stabilisce i tempi e i modi delle promozioni dei vice-direttori e il trattamento riconosciuto all'atto dell'andata in quiescenza.

L'articolo 6 determina la progressione di carriera dei militari musicanti in servizio al momento della proclamazione della presente legge.

L'articolo 7 specifica alcune norme di legge nella prima sua applicazione.

L'articolo 8 tratta della ricostruzione di carriera dei militari in servizio di ruolo nelle bande musicali al momento di applicazione della presente legge.

Il successivo articolo 9 contiene le norme di richiamo legislativo indispensabili e l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con quelle previste dal presente disegno di legge.

All'onere finanziario del provvedimento si sopperisce con i normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle bande musicali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e al personale appartenente alle bande musicali medesime.

ART. 2.

Il musicante vincitore di concorso per strumento classificato alla prima, alla seconda, o alla terza categoria è nominato vice brigadiere nell'Arma o nel Corpo della banda musicale di appartenenza ed ha uno sviluppo di carriera secondo la tabella allegata alla presente legge. Sono abolite le suddivisioni dell'organico in 6 parti A e B, sostituite da I, II e III categoria, in ognuna delle quali sono unificate le rispettive parti A e B.

ART. 3.

Al militare musicante che, nella banda musicale cui appartiene, vince il concorso per una categoria superiore, verrà riconosciuta l'anzianità di grado posseduta ai fini della progressione in carriera nella nuova categoria.

ART. 4.

I militari musicanti per la loro specifica preparazione e incombenza non possono essere impiegati in servizi non attinenti ai compiti istituzionali specifici dei complessi musicali militari cui appartengono.

ART. 5.

Il vicedirettore è promosso ufficiale nell'Arma o nel Corpo di appartenenza,

esercitando sempre le stesse attuali mansioni e, in ogni caso, con la stessa prevista subordinazione all'ufficiale maestro direttore. Dopo due anni di permanenza nel grado di sottotenente, e quattro di permanenza nel grado di tenente, è promosso capitano. Alla data del collocamento in quiescenza gli verrà attribuito il grado superiore.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge ai militari musicanti in servizio o nella posizione di « trattenuto in servizio », già vincitori di concorso, verrà attribuito il grado di vice brigadiere, se di grado inferiore; verrà ricostruita la carriera, ai soli fini giuridici, ai sottufficiali musicanti già vincitori di concorso in rapporto all'anzianità di servizio posseduta nel ruolo in base alla nuova tabella. Ove detta anzianità comporti l'attribuzione di più gradi, si provvederà all'avanzamento dopo sei mesi di permanenza nel grado inferiore, conteggiando la residua anzianità ai fini del successivo avanzamento.

ART. 7.

Nella prima applicazione dell'articolo 3 della presente legge sarà restituita, sempre ai soli fini giuridici, l'anzianità di grado al vincitore di un precedente concorso per miglioramento di categoria che l'abbia perduta per effetto delle norme precedentemente in vigore.

ART. 8.

Nella prima applicazione dell'articolo 5 della presente legge, si darà corso alla ricostruzione della carriera, sempre ai soli fini giuridici, agli interessati vincitori di concorso in servizio di ruolo dal primo giorno di nomina a vicedirettore.

ART. 9.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si richiamano le norme delle leggi 1° marzo 1965, n. 121, e 13 luglio 1965, n. 882.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 20.430.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLE BANDE MILITARI DELL'ARMA DEI
CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Permanenza nel grado per		
	Prima categoria	Seconda categoria	Terza categoria
Vicebrigadiere	2	2	2
Brigadiere	4	5	5
Maresciallo ordinario	4	4	5
Maresciallo capo	3	4	5
Maresciallo maggiore	1	1	1
Maresciallo scelto o aiutante	*	*	*

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dalla legge 1° marzo 1965, n. 121.